



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

D.P.R. 120/2017 Gestione delle Terre e Rocce da Scavo

con il contributo di



Roma, 6 marzo 2019

Sala "Convegni"

Consiglio Nazionale delle Ricerche
piazzale Aldo Moro, 3

con il patrocinio di



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ROMA



Assessorato Infrastrutture



Segreteria Organizzativa Ordine dei Geologi del Lazio - info: www.geologilazio.it -- giovannisavarese@geologilazio.it

D.P.R. 120/2017
Gestione delle Terre e Rocce da Scavo

RUOLO ED ESPERIENZE

DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAZIO

Ing. Oriana Capobianco, Dott. Mauro D'Angelantonio

ARPA Lazio

Roma, 6/03/2019

Introduzione

- ❑ Il D.P.R. 120/2017 ha riordinato la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con l'obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.
- ❑ Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, in particolare come sottoprodotto, non è più subordinato a specifica autorizzazione da parte delle Autorità competenti, prevedendo al contempo meccanismi in grado di superare l'eventuale inerzia delle Amministrazioni.
- ❑ L'introduzione di elementi di semplificazione è volutamente bilanciata da un rafforzamento del sistema di controlli da parte delle ARPA: fin dalle prime fasi dei procedimenti, è previsto un confronto tra i soggetti che presentano l'istanza e le Agenzie ambientali, che possono anche concretizzarsi nello svolgimento preventivo dei controlli di legge, garantendo auspicabilmente una gestione più rapida dei procedimenti.

Il ruolo dell'Agenzia

In seguito all'entrata in vigore del DPR 120/2017, l'ARPA Lazio si è dotata di **procedure operative** interne al fine di uniformare le attività e le modalità operative dei tecnici nell'ambito dei procedimenti che prevedono la gestione di terre e rocce provenienti da attività di scavo.

Le procedure sono state elaborate sulla base della normativa vigente nonché sulla base degli esiti (preliminari) del gruppo di lavoro SNPA.


Il documento definisce il ruolo di ARPA Lazio attraverso la descrizione delle attività istruttorie, tecniche e amministrative, nonché delle verifiche e dei controlli che gli operatori e i tecnici dell'Agenzia devono svolgere nell'ambito delle attività di propria competenza

Al fine di uniformare la raccolta dei dati sulle terre e rocce da scavo per la successiva estrapolazione ed elaborazione, è stato predisposto uno specifico **database**, popolato da ogni sezione provinciale per ogni pratica trasmessa all'Agenzia.

Il ruolo dell'Agenzia

Le attività dell'ARPA possono inquadrarsi sia nei compiti istituzionali di vigilanza e controllo propri dell'Agenzia, sia nelle verifiche specificatamente previste dal D.P.R. 120/2017, a supporto dell'Autorità competente e/o del proponente. Tali attività possono essere svolte in via ordinaria oppure in seguito a specificata richiesta dell'Autorità competente, dell'Autorità giudiziaria o del produttore e in via generale consistono in:

- ❑ **verifica documentale** delle dichiarazioni e valutazione tecnica degli elaborati trasmessi dal soggetto proponente;
- ❑ esecuzione (eventuale) di uno o più **sopralluoghi** sui siti di produzione e/o destinazione delle terre e rocce da scavo;
- ❑ esecuzione (eventuale) di **campionamenti e analisi in contraddittorio** al fine di valutare i requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo. Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione del tipo di riutilizzo dei materiali nonché delle caratteristiche dell'intervento di scavo;
- ❑ stesura di una **relazione o nota tecnica** contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento condotto.



Gestione come sottoprodotto – il PdU



Procedura ordinaria
Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA/AIA

- ❑ I requisiti per la qualifica come sottoprodotto sono attestati dal proponente previa esecuzione di una **caratterizzazione ambientale** delle terre e rocce da scavo (di cui agli allegati 1 e 2 del succitato DPR), da effettuare in fase di progettazione, e comunque prima dell'inizio dello scavo
- ❑ Il **PdU** non richiede esplicita autorizzazione, ma contiene la **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
- ❑ Il PdU deve essere inviato almeno **90 giorni** prima dell'inizio dei lavori
- ❑ le informazioni contenute nel PdU devono includere, tra le altre, anche le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale.
- ❑ La completezza e correttezza della documentazione nonché la sussistenza dei criteri per la qualifica come sottoprodotto è verificata dall'Autorità Competente.

Gestione come sottoprodotto – la DU



Procedura semplificata
Cantieri di piccole dimensioni
Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA

- ❑ La sussistenza dei requisiti per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è **autocertificata dal proponente** tramite la Dichiarazione di Utilizzo, che in questo caso assolve la funzione del Piano di utilizzo (art. 21 del DPR 120/2017).
- ❑ La DU deve essere inviata almeno **15 giorni** prima dell'inizio dei lavori
- ❑ Il proponente deve disporre di una certificazione analitica che attesti i requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo. La dichiarazione di utilizzo (DU), trattandosi di autocertificazione, non deve necessariamente includere la certificazione analitica, ma quest'ultima deve essere resa disponibile all'Autorità Competente e/o all'ARPA,

Gestione come sottoprodotto – la DAU

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

Per tutte le tipologie di cantieri, nel caso di gestione come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, a conclusione del riutilizzo, il produttore o l'esecutore dei lavori deve inviare la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

La DAU deve essere trasmessa entro il termine di validità del PdU (indicata nel PdU stesso) o della DU (la data presunta di ultimazione dell'utilizzo).

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, limitatamente ai quantitativi che sono stati effettivamente utilizzati dopo il termine suddetto.

Gestione come sottoprodotto

Attività svolte da ARPA

Scenario di gestione delle TRS	Attività ARPA Lazio
Sottoprodotto. (artt. 8-22, DPR 120/2017)	<u>Ordinarie/programmate:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Verifiche documentali sul PdU, sulla DU, sulla DAU e, ove necessario, sui documenti di trasporto (art. 71, DPR 445/2000);2. Verifiche documentali in caso di integrazioni/aggiornamento/proroga del PdU/DU (art. 71, DPR 445/2000);3. Controlli programmati/a campione volti ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel PdU/DU tramite sopralluogo nel sito di produzione e/o destinazione ed eventuale prelievo di campioni;

Le attività programmate sono effettuate:

- ❑ Scenario 1 e 3: in modo che le opere siano oggetto di controllo almeno una volta nel corso della gestione dei materiali da scavo.
- ❑ Scenario 2: in base a criteri di priorità, quali: dichiarazioni incomplete, segnalazioni o esposti di cittadini, enti o associazioni, in generale, in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dal proponente, ecc

Gestione come sottoprodotto

Attività svolte da ARPA

Scenario di gestione delle TRS	Attività ARPA Lazio
Sottoprodotto. (artt. 8-22, DPR 120/2017)	<u>Su richiesta/straordinarie:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Su richiesta del proponente, validazione preliminare del PdU tramite verifiche istruttorie tecniche e amministrative in fase di predisposizione del PdU (art. 9, co. 8, DPR 120/2017);2. Su richiesta del proponente, svolgimento in via preventiva dei controlli programmati/a campione (art. 9, co. 9, DPR 120/2017);3. Su richiesta dell'autorità competente, attività istruttorie tecniche e amministrative volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto con eventuale integrazione delle indagini di caratterizzazione, da svolgere in contraddittorio (art. 10, co. 2, DPR 120/2017);4. Su richiesta dell'autorità competente, attività del punto precedente anche in caso di proroga o aggiornamento del PdU (art. 16, co. 2, DPR 120/2017);5. Su richiesta del proponente, definizione dei valori di fondo naturale (art. 11, DPR 120/2017);6. Su richiesta del proponente, validazione dei requisiti ambientali delle TRS nei siti oggetto di bonifica (art. 12, DPR 120/2017).7. In presenza di riporti, verifica in campo che la percentuale degli stessi sia inferiore al 20%8. In presenza di riporti, validazione dei risultati di caratterizzazione della parte in termini di contenuto di contaminanti e test di cessione, tramite campionamento e analisi in contraddittorio.9. In presenza di riporti, parere in merito alle eventuali valutazioni del proponente sulla stima dell'effettivo rischio di contaminazione delle acque sotterranee, sulla base di attività di caratterizzazione ad hoc, concordate preliminarmente con ARPA e da svolgere on contraddittorio.

Solo Scenario 1

Gestione come sottoprodotto

Attività svolte da ARPA - valori di fondo

Nelle more di uno specifico studio dei valori di fondo naturale finalizzato alla predisposizione della cartografia regionale:

- ❑ Il produttore, di propria iniziativa, presenta all'ARPA il Piano di indagine (PdI) da svolgere nel sito di produzione e, ove necessario, di destinazione delle terre e rocce da scavo.
- ❑ L'Agenzia verifica il piano di indagine presentato dal proponente, nonché la presenza di altri dati disponibili per l'area di interesse e, ove necessario, svolge sopralluoghi presso i siti da indagare
- ❑ Relazione tecnica da inviare alle Autorità competenti nella quale sono evidenziate le eventuali criticità tecniche riscontrate nonché le eventuali modifiche o integrazioni al PdI ritenute necessarie.
- ❑ Attività in contraddittorio in fase di esecuzione del PdI
- ❑ ARPA effettua elaborazione, analisi e interpretazione dei dati raccolti, finalizzate alla definizione dei valori di fondo naturale dell'area oggetto di indagine, in accordo alle Linee guida SNPA
- ❑ La valutazione di merito e l'attribuzione del valore numerico di fondo naturale o antropico è demandata ai sensi di legge alla Regione Lazio che provvede in tal senso, tramite Conferenza di servizi, una volta recepite le conclusioni istruttorie da parte di ARPA

Gestione in siti oggetto di bonifica

La questione è affrontata nel D.P.R. sia all' art.12 che agli artt. 25 e 26:

- ❑ l'art.12 disciplina il riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;
- ❑ gli artt. 25 e 26 disciplinano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno del sito di produzione.

ART. 12

- ❑ Per qualunque tipologia di cantiere, le terre e rocce da scavo prodotte in siti oggetto di bonifica possono essere utilizzate come sottoprodotto (pertanto anche all'esterno del sito), se soddisfano i requisiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 120/2017, in particolare se sono conformi alle CSC.
- ❑ Deve essere stata **completata la caratterizzazione ai sensi del D.lgs 152/06**
- ❑ I **requisiti di qualità ambientale** delle terre e rocce da scavo non sono autocertificati dal proponente, ma devono essere **validati da ARPA**, su richiesta del proponente.
- ❑ Condizioni di utilizzo: conformità alle CSC + altri requisiti art. 4 DPR 120/2017

Gestione in siti oggetto di bonifica

ARTT. 25-26

- ❑ Gli artt. 25 e 26 del Titolo V del D.P.R. 120/2017, disciplinano l'utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in siti oggetto di bonifica all'interno del sito stesso, con conseguente **esclusione di tali materiali dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti**.
- ❑ Ciò implica che, oltre a quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 120/2017, valgono le disposizioni di cui al Titolo IV, che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, prevedendo, in particolare, la presentazione di un piano preliminare di riutilizzo nel caso in cui la produzione del materiale di scavo avvenga nell'ambito di opere o attività sottoposte a VIA.
- ❑ Deve essere quantomeno **conclusa la fase di caratterizzazione ambientale**, svolta con le modalità previste dal D.lgs 152/06, e devono essere disponibili i risultati delle indagini ambientali condotte.
- ❑ Alla caratterizzazione già condotta nel sito si aggiunge inoltre una **caratterizzazione in corso** d'opera che il proponente deve svolgere nell'area durante le attività di scavo.
- ❑ Condizioni di riutilizzo: conformità alle CSC o alle CSR

Gestione in siti oggetto di bonifica

ARTT. 25-26 DPR 120/2017

- ❑ Caratterizzazione ai sensi del TUA + indagini in corso d'opera
- ❑ l'art. 25 del D.P.R. 120/2017 sembrerebbe applicarsi invece alle altre tipologie di opere/interventi che non possono annoverarsi nelle categorie riportate nel DL 133/2014

VS

ART. 34 DL 133/2014

- ❑ Indagini in corso d'opera nel caso non sia stata effettuata la caratterizzazione ai sensi del TUA
- ❑ Applicabile a interventi e opere definiti al co. 7

interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse

Modalità di caratterizzazione

Tipologia di intervento

In entrambi i casi:

il piano di dettaglio relativo alle indagini nell'area di scavo deve essere preventivamente concordato con l'ARPA, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. Sulla base delle prescrizioni dell'ARPA, il soggetto che deve realizzare l'opera predispone il piano operativo degli interventi e lo invia agli Enti competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 25, co. 1, lett. a del D.P.R. 120/2017 e art. 34, co. 8, lett. a del DL 133/2014).

Gestione in siti oggetto di bonifica

Attività svolte da ARPA

Scenario di gestione delle TRS	Attività ARPA Lazio
Deroga al regime dei rifiuti. Utilizzo delle TRS prodotte in <u>cantieri</u> <u>soggetti a VIA/AIA</u> nello stesso sito di produzione (art. 24, DPR 120/2017)	<ol style="list-style-type: none">1. In caso di TRS provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto, verifica dei contenuti del progetto di riutilizzo ed attività di ispezione/controllo nel sito di produzione in fase di riutilizzo.2. Verifica istruttoria tecnica e amministrativa sul il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” presentato dal proponente in fase di Studio di impatto ambientale.3. In presenza di riporti, validazione dei risultati di caratterizzazione della parte in termini di contenuto di contaminanti e test di cessione, tramite campionamento e analisi in contraddittorio.4. In presenza di riporti, parere in merito alle eventuali valutazioni del proponente sulla stima dell’effettivo rischio di contaminazione delle acque sotterranee, sulla base di attività di caratterizzazione ad hoc, concordate preliminarmente con ARPA e da svolgere on contraddittorio.
Deroga al regime dei rifiuti. Utilizzo delle TRS prodotte in <u>cantieri</u> <u>non soggetti a VIA/AIA</u> nello stesso sito di produzione (art. 24, DPR 120/2017)	<ol style="list-style-type: none">1. In caso di TRS provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto, verifica dei contenuti del progetto di riutilizzo ed attività di ispezione/controllo nel sito di produzione in fase di riutilizzo.2. In presenza di riporti, validazione dei risultati di caratterizzazione della parte in termini di contenuto di contaminanti e test di cessione, tramite campionamento e analisi in contraddittorio.3. In presenza di riporti, parere in merito alle eventuali valutazioni del proponente sulla stima dell’effettivo rischio di contaminazione delle acque sotterranee, sulla base di attività di caratterizzazione ad hoc, concordate preliminarmente con ARPA e da svolgere on contraddittorio.
Utilizzo in siti oggetto di bonifica (artt. 25 e 26, DPR 120/2017)	<ol style="list-style-type: none">1. Su richiesta de proponente, parere tecnico sul Piano di dettaglio da realizzare nell’area di scavo.2. Attività in contraddittorio nell’area interessata dalle attività di scavo.3. Attività di competenza nell’ambito del procedimento di bonifica

Procedure di campionamento e analisi

Siti oggetto di bonifica

Caratterizzazione ex D.lgs 152/06

Siti non oggetto di bonifica

Caratterizzazione ex DPR 120/2017

Grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA

Allegato 1 e 2 DPR 120/2017

- Metodo di campionamento
- Numero di punti di prelievo
- Short list parametri
- Metodi analitici

Grandi cantieri non sottoposti a VIA/AIA/ piccoli cantieri


Il DPR non fornisce indicazioni precise

Linee guida SNPA di prossima pubblicazione

In caso di presenza di **riporti**:

- Per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto: % in peso e test di cessione (DM 5 feb 1998)
- Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti: test di cessione

Alcuni dati (anno 2018)




Ad eccezione di Roma, totalità dei procedimenti ex art. 21 DPR 120/2017

Una percentuale delle DU pervenute (tra il 5 e il 10% del totale) riguarda invece la gestione delle terre e rocce tramite riutilizzo in situ. (In questo caso non è richiesta la DU!)


Alcuni dati (anno 2018)

Tipologia di interventi nel sito di produzione (il caso di Viterbo)

Per numero di siti di produzione



Per m³ di terre e rocce da scavo




- edilizia privata
- manutenzione corsi d'acqua
- opere pertinenti ad attività agricole
- urbanizzazione primaria
- altro

- La maggioranza degli interventi riguardano piccoli lavori di edilizia privata quali realizzazione viabilità privata, costruzione edifici
- Urbanizzazione primaria: caso di un cantiere di grandi dimensioni non soggetto a VIA/AIA; tipo di intervento: raccordo stradale (unico cantiere per il quale sono state inviate diverse DU)


Alcuni dati (anno 2018)

Tipologia di siti di destinazione (il caso di Viterbo)

Per numero di siti di destinazione



Per m³ di terre e rocce da scavo



- ripristino cava
- ripristino agricolo
- ciclo produttivo
- altre forme di recupero/ripristino ambientale




Principalmente rimodellamenti terreni

Alcuni dati (anno 2018)


Controlli effettuati da ARPA (il caso di Viterbo)

Tipologia di controlli



■ documentale + sopralluogo ■ solo documentale

DU conformi in prima istanza?



■ no ■ si

- Attualmente l'Agenzia effettua la verifica documentale della totalità delle pratiche trasmesse
- In tutti i casi i sopralluoghi sono stati effettuati nel caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni per la presentazione della DU

Alcuni dati (anno 2018)

Principali motivi di non conformità

- ❑ Date di inizio e fine non indicate nelle dichiarazioni o indicate in modo approssimativo
- ❑ Riferimenti autorizzativi dell'opera non specificati
- ❑ In generale, informazioni mancanti dalle dichiarazioni
- ❑ Invio di certificati analitici relativi ad indagini non conformi al DPR 120/2017

In questi casi l'ARPA richiede una nuova trasmissione delle dichiarazioni con conseguente annullamento delle dichiarazioni precedenti (anche i termini sono riconteggiati).

- ❑ Comunicazioni rese fuori i termini stabiliti

In questi casi, si può procedere in due modi.

- nel caso la data prevista per l'inizio delle attività indicata nelle dichiarazioni sia imminente, l'Agenzia effettua un sopralluogo al fine di accertare se i lavori siano iniziati o meno. Nel caso le attività di scavo siano iniziate, ARPA invia una segnalazione all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità competente.
- nel caso ARPA sia impossibilitata a svolgere le attività di controllo in sito, comunica tempestivamente tale circostanza all'Autorità Competente, affinché attivi il proprio competente organo di vigilanza.

Esempi di non conformità delle dichiarazioni

DU inviata il 24/10/2018

Esempio 1

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:

Data presunta	Termini dei 15 giorni non rispettati	05 - 11 - 2018
Data presunta ultimazione attività di scavo:		19 - 12 - 2018
Data presunta inizio attività di utilizzo:		CONTESTUALMENTE ALLA PRODUZIONE?
		CONTESTUALMENTE ALLA PRODUZIONE

l'ultimazione delle attività di utilizzo come sottoprodotto deve necessariamente essere contestuale all'ultimazione delle operazioni di scavo, non all'inizio delle stesse

Data di inizio e fine lavori indicate in modo approssimativo

Esempi di non conformità delle dichiarazioni

Sezione B: dati del sito di produzione
(compilare tante sezioni B per quanti sono i siti di produzione)

Sito di produzione	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Comune	CAP	Provincia
Via	[redacted]	Numero	[redacted]
Tipo di Intervento	REALIZZAZIONE VIABILITA' PRIVATA		
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)	[redacted]		
Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione	AGRICOLA		
Autorizzato da:	COMUNE		
Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali da scavo			
Mediante:	[redacted]		
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo....)			
Dimensione dell'area:	[redacted]		
Indicare la	[redacted]		
Tecnol	PALA MECCANICA		
Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo:	100%		
Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all'utilizzo fuori sito	[redacted]		

Quantità materiale da scavo da indicare in m³!

100%

Esempi di non conformità delle dichiarazioni

DU inviata il 29/09/2018

Esempio 2

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:

Data presunta inizio attività di scavo:	OTTOBRE 2018
Data presunta ultimazione attività di scavo:	DICEMBRE 2018
Data presunta inizio attività di utilizzo:	OTTOBRE 2018
Data presunta ultimazione attività di utilizzo:	DICEMBRE 2018
Estremi atto autorizzativo dell'opera:	

**Data di inizio e fine
lavori indicate in modo
approssimativo**

Conclusioni - FAQ

1. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Si, sempre. Nel caso di riutilizzo in situ o di gestione come sottoprodotto in cantieri di piccole dimensioni e grandi dimensioni NON sottoposti a VIA/AIA non è però necessario trasmettere i certificati analitici.

2. Quando è necessario inviare la Dichiarazione di Utilizzo?

La DU deve essere inviata nel caso di gestione come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo in cantieri di piccole dimensioni e grandi dimensioni NON sottoposti a VIA/AIA . La DU deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di riutilizzo in situ o di gestione come rifiuto la DU non va inviata.

3. A chi è inviata la documentazione?

- DU: Al Comune del luogo di produzione e all'ARPA competente .
- PdU: All'autorità competente che autorizza l'opera e all'ARPA del sito di produzione
- DAU: al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione, nonché all'ARPA di destinazione, che provvederà a trasmetterla anche all'ARPA di produzione, se diversa da quella di produzione.

Conclusioni - FAQ

4. Chi deve inviare la documentazione?

DU e PdU: produttore delle terre e rocce da scavo

DAU: esecutore o produttore

5. Qual è il termine di validità della DU?

Il termine di validità coincide con la data di ultimazione dei lavori, entro la quale bisogna presentare anche la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

6. Cosa succede se non si presenta la DAU?

La mancata trasmissione comporta la cessazione con effetto immediato della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

7. Se le terre e rocce da scavo non sono conformi alle CSC, si può procedere allo scavo?

Si. Il materiale scavato andrà gestito come rifiuto.

Conclusioni - FAQ

9. Si possono effettuare lavori di scavo in siti oggetto di bonifica?

Si. Per "*interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse*" valgono le disposizioni del DL 133/2014; per tutte le altre tipologie di opere, del DPR 120/2017

10. Quando è necessario effettuare il test di cessione?

Il test di cessione è obbligatorio in presenza di matrici materiali di riporto.

11. Cosa succede se i controlli dimostrano che i materiali non rispettano i requisiti come sottoprodotto?

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi come dei sottoprodotti, per cui le terre e rocce rientrano nella normativa sui rifiuti.

12.

Grazie per l'attenzione

Roma, 6/03/2019